



Mia

Multifunzionalità in Agricoltura

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE EIMA MIA



4.0

Il futuro,
presente.

Bologna, 7.11 Novembre 2018



ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA
E IL GIARDINAGGIO

errepì

Organizzata da



In collaborazione con



Contatti

00159 Roma - Via Venafrò, 5
Tel. (+39) 06.432.981
Fax (+39) 06.4076.370
eima@federunacoma.it

www.eima.it

**N.B. Per "BolognaFiere Spa", si intende - Fiere Internazionali di Bologna Spa, con sede in Bologna, V.le della Fiera n. 20.
Per "Organizzatore" si intende la FEDERUNACOMA Surl con sede in Roma, Via Venafro, 5.**

Condizioni Generali di Partecipazione

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

EIMA MIA è il salone dedicato alla multifunzionalità nel mondo agricolo, un'esposizione interattiva completamente ambientata nel verde e offre la possibilità agli espositori di presentare la propria produzione a operatori, giornalisti e delegazioni estere in una Esposizione altamente qualificata e organicamente ordinata, favorendo la sinergia tra il settore primario e tutti gli altri comparti economici. EIMA MIA si svolgerà a Bologna contestualmente a EIMA International dal 7-11 novembre 2018. L'orario giornaliero di apertura della rassegna sarà dalle ore 9 alle ore 18.30.

Ingresso ad invito: mercoledì 7 e giovedì 8 Novembre. Il biglietto di EIMA International dà accesso anche a EIMA MIA. Il prezzo del biglietto di ingresso al pubblico nei giorni riservati agli operatori è di € 60,00. Apertura al pubblico: da venerdì 9 a domenica 11 Novembre. Il prezzo del biglietto di ingresso nei giorni di apertura al pubblico è di € 18,00. Per i visitatori esteri l'ingresso al salone è gratuito previa registrazione.

Art. 2 - AMMISSIONE AL SALONE

L'Esposizione è riservata alle aziende che operano nelle classi merceologiche elencate all'art. 3 più sotto. Le ditte estere non direttamente partecipanti possono essere ammesse alla manifestazione tramite i loro rappresentanti purché essi esponano a nome della ditta rappresentata; qualora una ditta estera abbia più di un rappresentante potrà occupare un solo stand per ciascun settore merceologico. Nel caso che un rappresentante di più

industrie estere intenda partecipare alla esposizione dovrà presentare domanda di ammissione per ogni singola ditta rappresentata. L'Organizzatore si riserva la facoltà di ammettere al Salone anche Organismi non previsti nei precedenti paragrafi nonché di escludere dall'esposizione determinati servizi, prodotti o campioni, e di vietare la presentazione degli stessi prodotti, campioni o servizi in più stand dello stesso settore merceologico.

Art. 3 - SETTORI MERCEOLOGICI

La presentazione dei prodotti a EIMA MIA ai fini della migliore razionalizzazione nella presentazione dei prodotti dovrà rispettare la seguente suddivisione delle aree espositive per settori merceologici, alla quale è fatto obbligo agli espositori di attenersi:

- Florovivaismo
- high-tech green
- sementi, concimi e terricci
- chimica per l'agricoltura
- materiali innovativi a servizio dell'agricoltura
- tappeti erbosi
- antiparassitari

- architettura per giardini
- arredamento per giardini e terrazzi
- etichette ed etichettatrici
- laghetti ornamentali, acquari, piscine
- serre e colture protette
- prodotti e produzioni biologiche
- arredo per esterni
- hardware e software
- telecomunicazioni
- servizi bancari e assicurativi

Art. 4 - PARTECIPAZIONE AL SALONE

Per chiedere di partecipare all'esposizione gli interessati devono inoltrare domanda di partecipazione sull'apposito modulo predisposto dall'Organizzatore a mezzo e-mail. La firma della domanda di partecipazione costituisce impegno irrevocabile per la ditta richiedente e comporta l'accettazione delle presenti "Condizioni Generali" nonché del "Regolamento Tecnico di Manifestazione", del "Fascicolo Sicurezza" e dei "Moduli Vari" e di ogni altra norma relativa all'organizzazione ed al funzionamento del Salone e del Quartiere Fieristico. Le aree verranno assegnate fino ad esaurimento della superficie espositiva. Le domande di ammissione saranno accettate solo se complete in ogni loro parte e accompagnate dalla quota di anticipazione impegnativa. Il saldo della quota, più IVA, dovrà essere versato all'Organizzatore 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Il mancato versamento

della rimanente somma nel termine previsto comporterà la trattenuta a titolo di penale di quanto già versato e lo scioglimento di ogni impegno da parte dell'Organizzatore.

I rappresentanti delle ditte estere dovranno presentare esplicita autorizzazione della ditta costruttrice a partecipare all'EIMA MIA. Le domande di ammissione devono essere corredate dalla descrizione dei tipi di prodotto che saranno esposti e devono indicarne il valore ai fini assicurativi.

La quota d'iscrizione è comprensiva dei seguenti servizi: assicurazione all risk come indicato nel successivo art.13; allacciamento, collaudo e consumo di energia elettrica fino a 2 kw; pulizia stand fino a 64 mq, per gli stand con superficie maggiore verrà fatturato a fine manifestazione un importo di 2,80 euro a mq per la superficie eccedente i 64 mq; verifica

della congruità e idoneità della documentazione tecnica dei carrelli elevatori e altri mezzi da traino di proprietà dell'espositore o di aziende allestitrici e fornitrici che accederanno, per suo conto, al quartiere fieristico; 100 biglietti invito; tessere e parcheggio espositori; assolvimento dell'imposta comunale sulla pubblicità; inserimento nel catalogo ufficiale di manifestazione come regolamentato dal successivo art.17; inserimento sul catalogo on-line del sito web.

La tariffa, espressa a metro quadrato, è comprensiva dei costi

di locazione dello spazio espositivo, inclusi i servizi espressamente indicati nelle Condizioni Generali di Partecipazione al Salone e nel Regolamento Tecnico di Manifestazione, nonché degli eventi complementari predisposti dall'Organizzatore in ordine a convegni e conferenze ed avvenimenti celebrativi e mondani previsti dal programma della manifestazione, inclusa l'ospitalità di delegazioni di operatori professionali e di autorità statali, italiane e straniere, di relatori e conferenzieri.

Art. 5 - ACCETTAZIONE

Il Comitato Organizzatore deciderà inappellabilmente sull'accettazione delle domande, con assoluta autonomia e con il solo obbligo di precisare i motivi della mancata accettazione esclusivamente per le domande pervenute all'Organizzatore almeno 60 giorni prima della data di inaugurazione del Salone, qualora l'Espositore ne faccia formale istanza entro 30 giorni dalla chiusura

del Salone. In caso di decisione affermativa l'Organizzatore invierà al richiedente, la propria accettazione che, con l'attribuzione della qualità di partecipante, gli conferirà i diritti e gli obblighi previsti dal presente Regolamento.

Le domande di aziende in liquidazione non saranno accettate.

ART. 6 - FACOLTÀ DI RECESSO

Il partecipante che per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta non sia in grado di intervenire al Salone, potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione all'Organizzatore con lettera raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione, ferma restando l'acquisizione all'Organizzatore delle somme versate. Se

detta comunicazione verrà data meno di 60 giorni prima della data di inizio, il partecipante sarà tenuto in ogni caso al pagamento dell'intera quota di partecipazione, salvo sempre il diritto per eventuali maggiori danni diretti ed indiretti. In tali ipotesi, l'Organizzatore potrà comunque disporre del posteggio, anche a favore di altri espositori.

ART. 7 - ASSEGNAZIONE DEI MODULI

L'assegnazione dei moduli è a esclusiva discrezione dell'Ente Organizzatore. Ai fini della precedenza nell'ammissione verrà tenuto conto della data e dell'ordine di arrivo delle domande di ammissione spedite secondo le norme di cui all'Art. 4 del presente regolamento. L'assegnazione definitiva del posteggio sarà comunicata agli espositori entro e non oltre il 15° giorno antecedente

l'apertura dell'EIMA MIA. L'Organizzatore ha facoltà di modificare in ogni momento, per circostanze imprevedibili o dovute a causa di forza maggiore, la struttura e l'ubicazione dei moduli, senza che l'Espositore possa richiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni. L'Organizzatore si riserva di assegnare moduli anche in aree non risultanti dalla pianta predisposta.

ART. 8 - CONSEGNA DEI MODULI, ACCESSO AL QUARTIERE PER ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO

Gli stand verranno messi a disposizione degli Espositori secondo il calendario che verrà indicato nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione". Il loro allestimento dovrà essere completato entro il giorno precedente l'inaugurazione del Salone e, in difetto di ciò, il contratto potrà essere risolto per inadempienza del partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all'art. 6. L'accesso al Quartiere Fieristico di Bologna nei giorni di allestimento e disallestimento è subordinato alla registrazione tramite il servizio GATE di BolognaFiere. All'interno del sistema GATE dovranno essere inseriti i nominativi del personale e dei mezzi dell'Azienda espositrice, nonché delle Aziende allestitrici e fornitrici che accederanno, per suo conto, al Quartiere Fieristico.

L'Espositore è responsabile del possesso dei requisiti tecnico professionali delle Aziende che, in suo nome, interverranno nel Quartiere Fieristico. Per l'accesso al Quartiere Fieristico di veicoli di qualunque tipologia, in aggiunta all'accreditamento tramite il GATE, sarà necessaria la registrazione attraverso il TERMINAL, che regolerà sia l'ingresso che la permanenza degli stessi. Sia il servizio GATE che il servizio TERMINAL saranno fruibili tramite l'area riservata del sito www.eima.it, alla quale si accederà tramite e credenziali che verranno inviate dall'Organizzatore. BolognaFiere e l'Organizzatore potranno definire, anche ai fini della normativa sulla sicurezza del lavoro, ulteriori criteri di accesso al Quartiere Fieristico durante i lavori di allestimento e disallestimento.

ART. 9 - MANCATA OCCUPAZIONE MODULI

I moduli non occupati entro le ore 13 del giorno precedente l'apertura di EIMA MIA saranno considerati abbandonati e l'Organizzatore ha piena facoltà di disporne e di utilizzazione in

qualsiasi forma o di assegnarli ad altri espositori, senza l'obbligo di rimborso alcuno.

ART. 10 - ALLESTIMENTI PERSONALIZZATI

È proibita qualsiasi forma di allestimento che non sia prevista nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione". Ai fini dell'osservanza delle norme di sicurezza, si informano gli espositori che il quartiere fieristico è assimilabile ai locali di pubblico spettacolo.

L'Espositore prende atto che il Quartiere Fieristico è assimilato ai locali di pubblico spettacolo e si impegna a rispettare la relativa normativa ed a sottostare a tutte le prescrizioni e formalità previste dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione, dal "Fascicolo Sicurezza" e dai "Moduli Vari". La mancata consegna a BolognaFiere

Spa delle dichiarazioni e documentazioni previste nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione, nel "Fascicolo Sicurezza" e nei "Moduli Vari" per la responsabilità nei campi degli allestimenti, degli impianti elettrici ed in particolare per la prevenzione incendi attribuirà a BolognaFiere Spa la possibilità di chiudere lo stand e di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale dell'Espositore. BolognaFiere Spa si riserva il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle

previsioni sopra indicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà di BolognaFiere Spa o di terzi, è a carico esclusivamente dell'Espositore. L'inosservanza delle presenti norme e di quelle in materia riportate dal Regolamento di Partecipazione dà diritto a BolognaFiere Spa a prendere provvedimenti cautelativi nei confronti della ditta con posizione antincendio irregolare, che potranno compor-

tare, nel caso venissero adottate delle misure integrative delle condizioni globali di sicurezza, l'addebito delle corrispondenti spese che preventivamente vengono valutate non inferiori a € 300,00/modulo o alla ingiunzione di smobilitazione parziale o totale dello stand e la dichiarazione di non agibilità dello stand stesso. L'inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all'autorità giudiziaria.

ART. 11 - RICONSEGNA DEI MODULI

Al termine della manifestazione e non prima, gli espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e, previo ottenimento del buono d'uscita da parte dell'Organizzatore allontanarli dal quartiere fieristico.

Il buono d'uscita pur non potendo essere rilasciato agli espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni propria posizione debitoria, diretta o indiretta, nei confronti dell'Organizzatore, non costituirà quietanza di pagamento degli importi dovuti per la partecipazione al Salone, e sarà valido per il solo prodotto indicato sul buono stesso. Lo sgombero dei moduli dovrà essere ultimato entro la data al riguardo indicata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione".

Il partecipante espressamente autorizza l'Organizzatore a verificare che nei veicoli e nei bagagli dell'Espositore e/o dei suoi incaricati, in uscita dal quartiere fieristico, non si trovino prodotti e materiali

diversi da quelli installati nello stand ed elencati nel buono di uscita, autorizzando l'Organizzatore ad impedire l'uscita di prodotti e materiali non elencati in detto buono.

L'Organizzatore e BolognaFiere Spa non assumono alcuna responsabilità e per le merci, i materiali e quant'altro lasciato senza sorveglianza dagli espositori nel quartiere fieristico. In caso di mancato rispetto dei tempi di disallestimento e/o di inerzia da parte dell'Espositore allo sgombero dell'area, l'Espositore stesso esprime il proprio irrevocabile consenso affinché si provveda d'ufficio considerando quanto rimasto sullo stand come materiale di rifiuto da avviare alle discariche pubbliche.

L'Espositore sarà quindi tenuto al rimborso di tutte le spese dirette ed indirette sostenute per lo sgombero, con un minimo di € 300,00 per ogni 16,00 m² di superficie e fatti salvi eventuali rimborsi per maggiori danni.

ART. 12 - ACCESSO AL QUARTIERE NEI GIORNI DI MANIFESTAZIONE

Il Salone è aperto ai visitatori, muniti del prescritto documento d'ingresso, ogni giorno secondo l'orario che l'Organizzatore si riserva di stabilire ed eventualmente di modificare, anche nel corso del Salone. Per consentire il libero ingresso degli Espositori e del loro personale al Salone, l'Organizzatore predisporrà apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e la cui utilizzazione comporta l'accettazione del presente regolamento.

L'Espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del comportamento di coloro a cui fornisce tessere d'ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nell'espletamento delle mansioni ad essi attribuite. All'interno del quartiere fieristico è fatto divieto assoluto a chiunque di promuovere offerte o oblazioni per istituzioni riconosciute, questue, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alle finalità del Salone.

ART. 13 - SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI, RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI, ESONERO DI RESPONSABILITÀ DI BOLOGNAFIERE SPA, CLAUSOLA DI MANLEVA, ASSICURAZIONE

Durante l'orario di apertura dei padiglioni l'Espositore dovrà vigilare il proprio modulo direttamente o attraverso proprio personale. L'Espositore è obbligato a presidiare, con proprio personale, la postazione espositiva durante tutto il periodo di apertura della manifestazione. L'Espositore è l'unico custode, per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione (compreso il periodo di allestimento/disallestimento) di tutti i materiali, beni e arredi presenti nella postazione espositiva. Quale custode della postazione espositiva l'Espositore si obbliga a manlevare, sostanzialmente e processualmente BolognaFiere Spa e a mantenerla indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti dall'utilizzo dello stand e dello spazio espositivo assegnato.

BolognaFiere Spa, pur provvedendo per tutta la durata del Salone e per tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero degli stand ad un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all'interno del quartiere fieristico, è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furto e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore. L'Espositore sarà responsabile anche verso BolognaFiere Spa di tutti i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui od a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorché collaudati da BolognaFiere Spa). L'Espositore beneficerà delle seguenti assicurazioni stipulate dall'Organizzatore:

- a) garanzia All Risk, (inclusi incendio e furto) per danni materiali e diretti ad arredamento, allestimento, attrezzature e merci nello stand, esclusi denaro, valori, preziosi e simili ed escluso il software installato su elaboratori elettronici ed esclusi i danni da mancato uso dell'arredamento, dell'allestimento, delle attrezzature e delle merci durante il periodo di svolgimento del Salone - copertura 26.000,00 primo rischio assoluto;
- b) garanzia per Responsabilità Civile Verso Terzi dell'Espositore massimale unico € 1.500.000,00;
- c) garanzia per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro dell'Espositore massimale unico € 500.000,00.

Le coperture assicurative sopra indicate sono disciplinate dalle condizioni e limitazioni che l'Espositore potrà richiedere alla segreteria organizzativa della manifestazione, e che saranno riportate nell'apposito modulo reperibile sul sito internet della manifestazione.

Dette coperture non escludono la responsabilità dell'Espositore per tutti i rischi che secondo l'autonoma valutazione dell'Espositore non fossero garantiti o che superassero i limiti di copertura di cui al punto precedente.

L'Espositore stesso dovrà provvedere alle opportune coperture integrative. In particolare, in funzione dell'esistenza di un sistema di videosorveglianza, l'Espositore prende atto del fatto che, in caso di furto, la relativa denuncia alla Pubblica Autorità deve pervenire alla Compagnia assicuratrice entro sette giorni dalla

conclusione della manifestazione e che il mancato rispetto del termine può comportare la perdita del diritto all'indennizzo. L'Espositore per richiedere la stipulazione, a sua cura e spese, di eventuali coperture integrative, potrà utilizzare l'apposito modulo. L'Espositore rinuncia ad ogni rivalsa verso tutti gli espositori, l'Organizzatore e BolognaFiere Spa. In ogni caso l'Espositore si obbliga ad inserire nelle coperture integrative la rinuncia dell'assicuratore ad ogni azione di rivalsa verso gli espositori, l'Organizzatore e BolognaFiere Spa, ed in difetto dovrà tenerli sollevati da ogni azione che dovesse essere svolta nei loro riguardi.

Preso atto di quanto sopra, l'Espositore, comunque, (per sé e per i propri collaboratori od incaricati) espressamente esonera l'Organizzatore e BolognaFiere Spa da ogni responsabilità per perdite od avarie che per qualsiasi ragione dovessero verificarsi nello spazio espositivo assegnatogli, nel suo allestimento e disallestimento, e di quanto ivi si trova, ed assume a proprio carico la responsabilità degli eventuali danni causati anche a terzi dalla gestione dello spazio espositivo o da quanto immesso nello stesso, e non coperti nei termini e modi sopra indicati o attivati dall'Espositore stesso.

ART. 14 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tanto i prodotti e le merci esposte quanto gli stand che li ospitano non possono essere fotografati, ripresi con telecamere, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi espositori e dell'Organizzatore. Quest'ultimo e BolognaFiere Spa tuttavia si riservano il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone o effettuandone anche la vendita. L'Espositore si impegna a presentare, nel proprio stand, unicamente macchine, attrezzature, componenti, tecnologie ed impianti pertinenti alle classi merceologiche del

Salone e conformi al rispetto dei diritti di Proprietà Intellettuale efficaci in Italia di cui al D. Lgs. n. 30/2005 come modificato dal D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 131 e alle norme comunitarie ed internazionali, ivi compresi le opere del disegno industriale di cui all'art. 2 della Legge 22.4.1941, n. 633. Il venir meno di tale dichiarazione d'impegno con comportamenti a essa contrari determinerà l'immediata chiusura dello stand, riservandosi l'Organizzatore qualunque azione volta a meglio tutelare gli interessi della manifestazione fieristica e degli altri Espositori.

ART. 15 - TEMPORANEA IMPORTAZIONE

La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera per l'esposizione quali campioni, in occasione del Salone, dovrà avvenire a spese dell'Espositore tramite lo spedizioniere ufficiale di BolognaFiere Spa, secondo le modalità previste nel

"Regolamento Tecnico di Manifestazione e nei Moduli Vari", con esonero di ogni responsabilità per l'operato dello spedizioniere anche nei riguardi di BolognaFiere Spa e dell'Organizzatore.

ART. 16 - SERVIZI TECNICI

A richiesta degli espositori e nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione", nel "Fascicolo Sicurezza" e nei "Moduli Vari", BolognaFiere Spa fornirà agli espositori il servizio di energia elettrica, sia per illuminazione che per forza motrice, ed i servizi di acqua e aria compressa.

In particolare:

- I collegamenti tra l'impianto elettrico o l'impianto idrico costruito dagli espositori e la cassetta di derivazione e le prese d'acqua, potranno essere effettuati esclusivamente dalle ditte autorizzate da BolognaFiere Spa, che accerteranno il rispetto delle norme del "Regolamento Tecnico di Manifestazione".
- Il servizio di pulizia degli stand sarà essere effettuata a cura della ditta all'uopo autorizzata dall'Organizzatore e da BolognaFiere Spa.
- I collegamenti di apparecchi telefonici potranno essere effettuati

solo dal fornitore autorizzato da BolognaFiere Spa.

- Per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico o scarico merci, gli espositori dovranno avvalersi esclusivamente dello Spedizioniere Ufficiale di BolognaFiere Spa.

È consentito l'accesso al luogo dell'evento ai soli mezzi dotati di sistemi antinquinamento. L'Espositore prende atto che i "servizi" (sia gestiti direttamente da BolognaFiere Spa che appaltati o concessi in esclusiva) assicurano regolari prestazioni nell'ambito di un normale impegno dei servizi stessi da parte dei singoli utenti, ed in ogni caso esonera BolognaFiere Spa, nonché gli appaltatori ed i concessionari dei servizi, da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale irregolarità di svolgimento dei servizi stessi.

ART. 17- STAMPATI INFORMATIVI E PIANTE D'ORIENTAMENTO

L'Organizzatore si riserva di provvedere, senza alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni o errori, alla diffusione di informazioni, contenute nella domanda di partecipazione, sugli Espositori e sui prodotti e/o servizi esposti, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione (stampati o altro) che riterrà più idonei. I dati riportati saranno riferiti alle adesioni pervenute ed accettate sino a 45 giorni prima dalla data di apertura del Salone. Tutto ciò non pregiudica il diritto dell'Organizzatore di modificare l'assegnazione degli stand. L'iscrizione nel catalogo ufficiale è

compresa nella quota d'iscrizione come previsto dall'art.4.

La produzione della ditta espositrice sarà riportata gratuitamente su tre righe del catalogo. Ogni riga in più sarà addebitata a € 500,00 euro a riga. L'Espositore è comunque tenuto a fornire le necessarie informazioni indicate negli appositi spazi della domanda di ammissione e nel modulo che sarà inviato da EIMA - MIA all'atto della accettazione della domanda suddetta.

L'Organizzatore non è responsabile di eventuali omissioni o errori di stampa che si dovessero verificare nel catalogo.

ART. 18 - FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO

All'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per

tramite dell'Organizzatore o dei concessionari di BolognaFiere Spa ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri fiscali.

ART. 19 - PARCHEGGI

Ai parcheggi predisposti per gli espositori potranno accedere - sino a esaurimento dei posti disponibili - esclusivamente gli autoveicoli muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'Organizzatore e la loro sosta è consentita soltanto negli appositi spazi e solo durante l'orario di apertura del Quartiere. È severamente vietata la sosta dei veicoli commerciali e dei camion di qualsiasi genere all'interno del Quartiere, anche solo per brevi periodi. È altresì severamente vietata la sosta delle autovetture fuori dagli spazi consentiti e dopo l'orario di chiusura del Quartiere. In caso di inosservanza di tali disposizioni, BolognaFiere o l'Organizzatore potranno attivarsi per

ottenere la rimozione forzata del veicolo fuori dal parcheggio, oppure l'apposizione di mezzi meccanici inibitori dell'utilizzo dello stesso, a rischio e spese dell'Espositore al quale è stato rilasciato il contrassegno e del proprietario del veicolo, il quale rimarrà responsabile in solido con l'Espositore per le relative spese. Ciascuno degli occupanti dei veicoli dovrà essere munito di documento valido per l'accesso al Quartiere Fieristico. Poiché i parcheggi non godono di custodia, BolognaFiere Spa e l'Organizzatore sono esonerati da ogni responsabilità di custodia del veicolo e non saranno responsabili per danni e furti di ogni genere.

ART. 20 - DIVIETI

È vietato durante la manifestazione, circolare con qualsiasi veicolo nel Quartiere Fieristico e lasciare in sosta autocarri, anche se vuoti, e veicoli pubblicitari.

È vietato lasciare sui piazzali all'aperto macchine ed attrezzi agricoli. È vietata l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica della manifestazione: in tali circostanze l'Organizzatore potrà rimuovere d'ufficio i prodotti in contrasto con la destinazione merceologica della manifestazione, addebitando all'Espositore le spese di rimozione e stoccaggio. A tale scopo l'Organizzatore è espressamente autorizzato ad accedere allo stand dell'Espositore anche in assenza di questi.

È vietata l'esposizione di cartelli o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione e non rappresentate.

È vietata ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione dei prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Organizzatore e della Direzione di BolognaFiere Spa.

È inoltre di competenza esclusiva dell'espositore l'ottenimento di eventuali autorizzazioni da parte delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza e, in genere da parte degli enti preposti, per le iniziative di cui sopra, se e in quanto richieste. In caso di autorizzazione a svolgere iniziative spettacolari o di intrattenimento, agli espositori non è consentito l'uso di apparecchi per la riproduzione di musica e di suoni tali da arrecare disturbo agli altri espositori e visitatori, non essendo consentito il superamento del limite di 75dB delle emissioni sonore. L'Organizzatore attiverà durante lo svolgimento del Salone un monitoraggio strumentale acustico al fine di verificare immediatamente, ed in modo inequivocabile, quale Espositore non si attenga a tale disposizione e, a suo insindacabile giudizio, prenderà misure idonee per garantirne il rispetto, quali la possibilità di proibire gli spettacoli troppo rumorosi e, in caso di disturbo persistente, di interrompere l'erogazione di energia elettrica. Nel caso di accertata violazione della norma o che all'Organizzatore pervengano richieste di risarcimento da parte di altri espositori e/o visitatori per infrazioni alla presente disposizione, L'Organizzatore si rivarrà nei confronti di colui che abbia arrecato disturbo.

È vietata qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva.

È vietato l'utilizzo, all'interno del Quartiere Fieristico, di propri carrelli elevatori e mezzi di sollevamento, salvo deroghe rilasciate dalla Divisione Operations di BolognaFiere come da procedura regolamentata nel Regolamento Tecnico di Manifestazione.

È vietato l'utilizzo, a qualsiasi scopo, di MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO (APR) all'interno del Quartiere Fieristico. Eventuali deroghe dovranno essere richieste alla Direzione Operations di BolognaFiere, che si riserva di valutare, nell'ambito di quanto previsto dalla vigente normativa, la possibilità di utilizzo secondo modalità e procedure da concordare.

È vietata l'esposizione di prodotti agricoli anche se artificiali e di prodotti d'uso a corredo delle macchine (es.: balle di foraggio, granella, tronchi d'albero ecc.).

È vietata qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva.

È vietato il subaffitto, anche parziale, dello stand assegnato.

È vietata la vendita con consegna immediata dei prodotti e attrezzature esposti.

È consentita, all'interno del modulo assegnato, la vendita con consegna immediata delle macchine ed attrezzature esposte.

È consentita, all'interno dello stand assegnato, la vendita con consegna immediata di gadget, limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione, previo ottenimento, da parte dell'Espositore, delle autorizzazioni necessarie in ossequio alla normativa vigente.

È vietato l'uso del sonoro degli apparecchi audiovisivi.

È vietato, senza espressa autorizzazione dell'Organizzatore, avvalersi dei marchi MIA ed EIMA International.

È vietata la messa in moto delle macchine esposte.

È consentito sotto la responsabilità esclusiva dell'Espositore e nell'ambito delle norme vigenti concernenti la sicurezza, previa approvazione del progetto da parte del comitato organizzatore, esporre spaccati o sezioni di macchine in movimento, mediante apparecchiature elettriche, tendenti ad illustrare la tecnologia meccanica delle medesime.

È vietata la presentazione di macchine senza adeguati dispositivi di protezione per le parti che possono costituire pericolo per i visitatori.

È vietato fumare all'interno dei padiglioni e negli altri locali chiusi del quartiere fieristico.

L'Organizzatore e BolognaFiere Spa non sono responsabili dei prodotti esposti non conformi alla legislazione vigente in materia di prevenzione infortuni. I divieti, di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza, igiene, inquinamento in generale per le persone e per le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del quartiere fieristico e le prescrizioni relative, contenuti nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione nel "Fascicolo Sicurezza" e nei "Moduli Vari", si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto, e l'Espositore si impegna ad osservarli strettamente. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dalla Divisione Operations di BolognaFiere Spa. In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopraindicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, l'Organizzatore potrà applicare le sanzioni previste dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione, dal "Fascicolo Sicurezza" e dai "Moduli Vari" e/o risolvere il contratto di partecipazione al Salone senza necessità di pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'Espositore presso il suo stand. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'Espositore.

ART. 21 - RINVIO, RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DEL SALONE

È facoltà discrezionale ed insindacabile dell'Organizzatore apportare modifiche alle date di svolgimento del Salone, senza che per ciò l'Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi degli impegni assunti. Qualora per circostanze imprevedibili o dovute a causa di forza maggiore l'esposizione non possa essere realizzata in tutto o in parte l'Organizzatore avrà la facoltà di annullare le domande di ammissione e di restituire agli Espositori

interessati i fondi rimasti disponibili, in proporzione alla somma da ciascuno versata, dopo aver dedotto le spese sostenute e impegnate. In tali casi l'Organizzatore dovrà dare comunicazione delle modifiche attuate mediante comunicazione scritta, per lettera raccomandata o telegramma, da inoltrarsi almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio della manifestazione.

ART. 22 INFRAZIONI

Per le infrazioni al presente regolamento, l'Organizzatore ha il diritto di espellere il contravventore senza riconoscergli alcun

rimborso. L'Organizzatore si riserva la facoltà di non ammettere le ditte inadempienti alla successiva edizione di EIMA - MIA.

ART. 23 MODIFICA AL REGOLAMENTO

L'Organizzatore si riserva di stabilire, anche in deroga al presente regolamento generale, norme e disposizioni da esso giudicate opportune per meglio regolare l'esposizione e i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente regolamento e hanno perciò carattere di obbligatorietà.

In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente regolamento generale, l'Organizzatore può adottare il provvedimento di espulsione dall'esposizione. In tale eventualità l'Espositore non ha diritto a rimborsi od indennizzi a nessun titolo.

ART. 24 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE, ELEZIONE DI DOMICILIO, NORME LEGISLATIVE APPLICABILI, GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE

È fatto obbligo all'Espositore attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione antincendi, alla prevenzione antinfortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti di BolognaFiere Spa. L'Espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, rispondente ai requisiti delle

vigenti leggi in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, etc. L'Espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede di BolognaFiere Spa, ed accetta, in via esclusiva la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Bologna. Il rapporto fra l'Organizzatore, BolognaFiere Spa, l'Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi

ART. 25 - RAPPORTI CON BOLOGNAFIERE SPA

L'Espositore prende atto che il Salone avrà svolgimento nel luogo dell'evento, e si impegna ad osservare ed a far osservare dai propri dipendenti e collaboratori le disposizioni regolamentari emesse da BolognaFiere Spa. L'Espositore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di BolognaFiere, reperibile sul sito www.bolognafiere.it, di condividerne e di accettarne integralmente i contenuti, consapevole delle possibili conseguenze e sanzioni derivanti dalla violazione dei principi e delle norme ivi previsti.

Ogni diritto dell'Espositore farà carico soltanto ed esclusivamente all'Organizzatore, mentre ogni e qualsiasi obbligo di comportamento assunto dall'Espositore si intenderà esteso anche a favore di BolognaFiere Spa, che sarà quindi legittimata - in caso di inosservanza di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge - a intervenire direttamente, agendo anche con il proprio personale di servizio nel Quartiere.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa all'Interessato ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196/2003 e prestazione del consenso.

I dati personali forniti dall'Interessato sono trattati anche con strumenti informatici per le finalità indicate nella presente domanda di partecipazione e dalla modulistica inerente alla partecipazione onde perseguire le finalità istituzionali ed ogni altra attività - sia pure connessa o complementare - diretta a favorire lo scambio di beni e di servizi - dell'Organizzatore e di BolognaFiere Spa incluse le attività necessarie all'ordinaria gestione della rassegna espositiva, della pubblicazione on line ed off line, della valutazione della soddisfazione dell'utente, di finalità commerciali e di marketing, di scopi statistici ed altri simili che possono comportare la comunicazione e la diffusione dei dati a terzi, operanti in Italia e/o all'estero. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati in conformità a quanto deliberato dal D.lgs. 30/06/2003 n. 196 articoli 31-33-34-36. Il trattamento può pertanto avvenire sia direttamente che con l'intervento di terzi con qualsiasi mezzo e tali dati potranno essere utilizzati e comunicati - e pure trasferiti a terzi - anche fuori del territorio nazionale per qualsiasi iniziativa collegata o conseguente alla rassegna espositiva o diretta a favorire lo scambio di beni e di servizi oggetto della iniziativa stessa - e particolarmente a quanti collaborino sotto qualsiasi forma nella realizzazione delle attività dell'Organizzatore e di BolognaFiere Spa - ad altri soggetti del settore fieristico o che

operino nel settore stesso (organismi associativi o consortili - banche dati esterne - ricerche di mercato - ecc.) - ed a quanti interessati ai settori economici inerenti alla rassegna. Titolari del trattamento sono sia l'Organizzatore sia BolognaFiere Spa in contitolarità con alcune società del gruppo BolognaFiere Spa con sede in Bologna, Viale della Fiera n. 20, e-mail: privacy@bolognafiere.it. L'Interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano e di esercitare gli altri diritti garantiti dall'art. 7 del Decreto Legislativo n° 196/2003 (aggiornamento, rettificazione, eventuale integrazione, ecc.) rivolgendosi per ulteriori informazioni per l'Organizzatore al sito internet www.eima.it e nei confronti di BolognaFiere alla pagina Web www.bolognafiere.it/privacy. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono facoltativi ma rappresentano condizioni necessarie al fine dell'espletamento delle attività sopra descritte e l'eventuale rifiuto potrà comportare per l'Organizzatore il rifiuto di stipulare od eseguire il contratto di partecipazione. L'Interessato, presa visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n° 196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nei termini sopra descritti, apponendo la propria firma nella richiesta di partecipazione per specifica approvazione anche della presente clausola.



**FEDER
UNACOMA** S.U.R.L.

FEDERUNACOMA Surl

Sede Operativa e Amministrativa: 00159 Roma - Italia - Via Venafrò, 5 - Tel. (+39) 06 432981 - Fax (+39) 06 4076370
Sede Legale: 40127 Bologna - Italia - Viale A. Moro, 64 - Torre 1 - www.eima.it - eima@federunacoma.it